

Comune di Malo
Provincia di Vicenza

Scrittura Privata

***“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI ALLENAMENTO
PER IL GIOCO DEL CALCIO DI SANTOMIO”
CUP H59H19000350004.
INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE***

CIG : ZB930051BC

Professionista: Geom. Stefano Brazzale

Tra il **Comune di Malo**, nella persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Formilan, Responsabile del Settore Sport-Cultura Istruzione, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo – P.Iva 00249370248.

e

Geom. Stefano Brazzale, con studio a Zugliano (VI), in Via San Bernardino, 18/1, C.F. BRZSFN72B13L157O, P.IVA 02462270246, di seguito denominato anche *Professionista*;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

In esecuzione della determina n. 999 del 30/12/2020 il Comune di Malo, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al *Professionista*, che accetta, l'incarico per lo svolgimento del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria del campo di allenamento per il gioco del calcio di Santomio" CUP H59H19000350004. , ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs. 50/2016 .

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs. 50/2016 . e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 207/2010.

In particolar modo il Professionista provvederà a :

- redazione e invio delle notifiche preliminari di legge;
- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- redazione del fascicolo dell'opera;
- viste in cantiere per coordinamento ed eventuali aggiornamenti del PSC e delle notifiche.

Nello svolgimento dell'incarico il Professionista dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento, ovvero il Responsabile del Settore Sport-Cultura Istruzione, seguendone le relative istruzioni.

Art. 3) – OBBLIGHI LEGALI

Il *Professionista* incaricato e' obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legge 2 marzo 1949 n° 143, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione; e' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.

ART. 4) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il *Professionista* venisse a

conoscenza.

Il *Professionista* espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 5) – TERMINI E DURATA

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con la completa conclusione dei lavori (smantellamento del cantiere incluso) attestata dal responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

ART. 6) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è fissato in complessivi € 2.340,00+C.N.G 5%+IVA (€ 2.340,00 + € 117,00 + € 540,54) per un totale complessivo di €2.997,54.

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella in due soluzioni:

1) acconto ad avvenuta

- redazione e invio delle notifiche preliminari di legge;
- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- redazione del fascicolo dell'opera;

2) saldo: al termine dei lavori e dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e conclusione dei lavori (smantellamento del cantiere incluso) attestata dal responsabile del procedimento.

ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il *Professionista*, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è ZB930051BC .

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è OOFE8G.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. 23004000952 intestato a Stefano Brazzale presso Banca Alto Vicentino Filiale di Zanè IBAN IT31Z0866960891023004000952, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 5.

ART. 9) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 13) e 14), il Comune potrà applicare le seguenti penali:

1) Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

2) Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,50 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

3) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

10) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Per tutte le prestazioni professionali oggetto del presente capitolato, il *Professionista* non potrà avvalersi del subappalto.

ART. 11) – INCOMPATIBILITÀ

Per il *Professionista* fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore e il progettista dell'opera. I rapporti in corso al momento dell'aggiudicazione debbono essere comunicati al committente.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 12) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato con delibera di giunta n. 10 del 28.01.2020 (visibile alla sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Corruzione del sito internet del Comune di Malo) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico".

Il Professionista conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunale 2020-2022, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28.01.2020 .

ART. 13) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte

al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 16) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e il Comune di Malo in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 17) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 18) – CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 19) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 20) – CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 con le modifiche apportate dal D. L. 14 giugno 2019, n.53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al DGPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Malo, 30/12/2020

Per l'Ente committente

Dr. Giuseppe Formilan (f.to digitalmente)

Il Professionista

Geom. Stefano Brazzale (f.to digitalmente)